



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- VISTO l'articolo 1 comma 4, lettera g), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che autorizza l'Associazione della Croce Rossa italiana, tra le attività d'interesse pubblico, a "svolgere attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia e all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento";
- VISTO l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che prevede, a decorrere dall'anno 2018, che il finanziamento dell'Associazione della Croce Rossa italiana è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico, da parte dell'Associazione, mediante convenzioni annuali tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa e l'Associazione;
- VISTO l'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, in particolare, il secondo periodo che prevede che a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e il relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 che, al capitolo 1356 della tabella 12 stabilisce, per l'esercizio finanziario 2026, in euro 3.912.451 il contributo del Ministero della difesa all'Associazione da corrispondere per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate;
- VISTA la convenzione attuativa del sopra citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale in data 10 giugno 2026, tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana per le attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

DECRETA

E' approvata la convenzione di cui in premessa tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Roma, li 19 GIU 2026

Difesa
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 18-07-2026

Reg. n. 2132 Fog. n. IL MINISTRO

IL CONSIGLIERE



Ministero della Difesa



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

CONVENZIONE
RELATIVA AL FINANZIAMENTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI
INTERESSE PUBBLICO

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA

E

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- ANNO 2026 -



PREMESSO CHE

- con decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata avviata la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito denominata Associazione);
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito denominato Movimento), nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L'Associazione subentra all'Associazione Italiana della Croce Rossa nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che l'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore; l'Associazione è di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
- l'Associazione è ente del Terzo settore sulla base delle intervenute modifiche contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), laddove all'articolo 4 sono definiti enti del Terzo settore "[...] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'Associazione è autorizzata a esercitare -tra le altre- la seguente attività d'interesse pubblico: *"svolgere attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento"*;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, *"Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della Croce Rossa Italiana e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4"*;
- ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 5, *"Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni."*;
- lo stesso decreto legislativo n. 178 del 2012, di attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il finanziamento per le attività di interesse pubblico "[...] è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico



da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. (...);

- il citato articolo 8, comma 2, prevede che: *"Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo di beni pubblici trasferiti all'Associazione"* atte a ricomprendere anche la programmazione e lo svolgimento di attività di manutenzione degli stessi, al fine di garantire all'Associazione risorse strumentali, ivi inclusi mezzi, congrue alle finalità istituzionali della stessa e pronte all'uso;
- l'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 [introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)] prevede -tra l'altro- che *"(...) A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. (...)";*
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e il relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 che, al capitolo 1356 della tabella 12, stabilisce per l'esercizio finanziario 2026 in € 3.912.451 il contributo del Ministero della difesa all'Associazione [da corrispondere *"per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate"*];
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 8, comma 3, dispone, a decorrere dal 2013, una riduzione del contributo pari al dieci per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività finanziaria e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 50, comma 3, prevede una riduzione del contributo pari al cinque per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), *"restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590"*;
- per la definizione del contributo della Difesa occorre fare riferimento al quadro sinottico allegato alla circolare RGS n. 16 del 9 aprile 2024;
- con riferimento al personale, l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevede che un'aliquota di personale, all'interno della dotazione organica dell'Associazione, deve essere destinata ad assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate e di concorso agli impieghi di protezione civile e comunque in continuità con le attività previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
- pertanto, appare necessario dover procedere alla sottoscrizione della convenzione ai fini dell'erogazione del citato contributo relativamente all'anno 2026 così come disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modifiche o integrazioni;
- è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione.



Ministero della Difesa



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale nel Comune di Roma, via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, nato a Catania il 01/07/1974, domiciliato per la carica presso la suindicata sede legale

E

Il Ministero della difesa - Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanità militare (C.F. 80411120589 e P.IVA 04459841005), con sede legale in Roma, Via XX Settembre 123/a, 00187, in persona dell'Ispettore generale, tenente generale medico dell'Esercito Carlo CATALANO, nato a Roma il 29/08/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare in Roma, via Santo Stefano Rotondo n. 4 - 00184

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Articolo 1
(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La convenzione disciplina le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, destinato all'Associazione esclusivamente per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), del medesimo decreto.
3. La presente convenzione, pertanto, costituisce attuazione di quanto disposto dal Legislatore nazionale nell'ottica della conservazione della funzione ausiliaria dell'Associazione nei confronti dei pubblici poteri nel settore umanitario, al fine di favorire il proseguimento delle attività e dei compiti di interesse pubblico della stessa.
4. Le risorse finanziarie erogate dal Ministero della difesa per effetto della presente convenzione saranno impiegate esclusivamente per assicurare l'organizzazione, il funzionamento e l'operatività del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché la continuità delle loro attività e servizi ausiliari alle Forze armate.

Articolo 2
(Efficacia e durata)

1. La convenzione ha durata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Articolo 3
(Unicità della convenzione)

1. La presente convenzione è l'unico accordo suscettibile di generare impegni di carattere finanziario tra il Ministero della difesa, anche nelle sue componenti periferiche, e l'Associazione. Essa si applica anche ai comitati territoriali della stessa Associazione.
2. Eventuali protocolli di intesa necessari a coordinare il supporto alle attività addestrative, operative e di formazione da parte di enti o reparti sono comunque autorizzati dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della Croce Rossa Italiana.

Articolo 4
(Rapporto tecnico e di rendicontazione)

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della presente convenzione, l'Associazione trasmette al Ministero della difesa il rapporto tecnico finale e di rendicontazione delle attività ausiliarie alle Forze armate svolte a valere sul contributo annuale oggetto della presente convenzione. Il rapporto tecnico è unico e si riferisce alla rendicontazione delle attività svolte, nel corso dell'esercizio finanziario, impiegando il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente convenzione.
2. In caso di valutazione negativa, il Ministero della difesa dovrà chiedere chiarimenti e integrazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rapporto tecnico e di verifica di cui ai punti precedenti, a cui l'Associazione dovrà dare seguito entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.
3. La valutazione del rapporto tecnico e di verifica di cui ai commi 1 e 2 s'intende negativa nell'ipotesi di incompletezza sotto il profilo documentale o in assenza dei seguenti elementi essenziali:
 - a) *report* analitico relativo agli indicatori di processo e agli *standard* di risultato contenuti nell'Allegato 1;



- b) rendicontazione dei costi e delle spese sostenute nonché degli impegni già assunti.
4. Il rapporto tecnico è inviato a IGESAN mentre il rendiconto è inviato, per i controlli di rito, al II Reparto del Segretariato generale della difesa.
 5. Per la verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione, quest'ultima predispone, in occasione della rendicontazione, l'elenco aggiornato di quelli connessi all'assolvimento dei compiti oggetto della presente convenzione che sono già stati trasferiti, indicando, per ciascuno di essi, ubicazione, destinazione di utilizzo e unità alla quale sono stati assegnati (tra Corpo militare volontario e Corpo delle infermiere volontarie). Ai fini del corretto adempimento della previsione normativa relativa alla specifica materia, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 178 del 2012, il Ministero della difesa può chiedere, tramite contatti diretti tra i referenti di cui all'articolo 5, di verificare condizioni di uso e manutenzione di tali beni.

Articolo 5 (Referenti)

1. L'Associazione identifica, quale referente delle attività oggetto della presente convenzione, il segretario generale *pro tempore*, che assicura il collegamento operativo con il Ministero stipulante.
2. Il Ministero della difesa indica, quale referente della presente convenzione, l'Ispettorato generale della sanità militare (Igesan).
3. Igesan assicura il collegamento operativo con l'Associazione per le attività svolte nel territorio nazionale, il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) assicura il collegamento operativo con la medesima Associazione per le attività effettuate in teatro operativo e all'estero. Il COVI formula l'esigenza di personale per le attività svolte nei teatri operativi, la comunica a Igesan che la valuta ove questa possa trovare accoglimento nella presente convenzione. Il COVI, ricevuta la disponibilità, coordina l'immissione in teatro operativo del personale dell'Associazione identificato.
4. Il Ministero della difesa e l'Associazione si riservano il diritto di identificare altri eventuali referenti in sostituzione di quelli indicati nei commi 1 e 2.

Articolo 6 (Contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è determinato in complessivi euro 3.912.451 da erogarsi a cura della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (Commiservizi).
2. Il contributo così complessivamente definito dal comma precedente è erogato - tenendo conto delle riduzioni *ex lege* richiamate in premessa eventualmente applicabili - secondo le seguenti tempistiche e modalità:
 - a) una quota pari al 50% è erogata al momento della pubblicazione del decreto del Ministero della difesa di approvazione della presente convenzione;
 - b) la seconda quota è erogata successivamente alla valutazione positiva del rapporto tecnico e di verifica di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Il pagamento della quota successiva alla prima è preceduto dalla verifica, da parte di Igesan, del soddisfacimento delle esigenze di concorso chieste dalle Forze armate in territorio nazionale e all'estero.
4. Nel caso in cui tale valutazione/verifica dia esito negativo, il Ministero della difesa può sospendere l'erogazione del finanziamento.
5. Nel caso in cui la presente convenzione non venga perfezionata in tempo utile a corrispondere il contributo secondo le tempistiche e le modalità indicate al precedente comma 2, il Ministero della difesa può procedere a erogarlo in un'unica soluzione, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4, comma 1, della presente convenzione.



Ministero della Difesa



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Articolo 7

(Diffida ad adempiere per mancato svolgimento delle attività di pubblico interesse)

1. In caso di accertamento, in sede di esame del rapporto tecnico e di rendicontazione di cui all'articolo 4, di grave inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, per cause imputabili all'Associazione che possano pregiudicare la realizzazione delle attività di interesse pubblico, il Ministero della difesa intima per iscritto all'Associazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida, specificando, se del caso, le modalità realizzative dell'adempimento.
2. In caso di perdurante inadempimento il Ministero della difesa procede nei termini previsti dalla legge.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. In caso di modifiche e/o integrazioni al quadro normativo di riferimento tali da comportare un adeguamento delle disposizioni della presente convenzione, le Parti si impegnano per apportare alla presente convenzione gli emendamenti coerenti alla disciplina sopravvenuta.
2. Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non ha alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da tutti gli Stipulanti.
3. Il presente atto è composto da 7 (sette) pagine e da 8 (otto) articoli e da n. 1 (uno) allegato.

La presente convenzione, giuste le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, è sottoscritta dalle *Parti* mediante apposizione di firma digitale.

Valastro
Rosario Maria Gianluca
01.06.2026
16:15:35
UTC



Firmato Digitalmente da/Signed by:

CARLO CATALANO

In Data/On Date:

mercoledì 10 giugno 2026 10:55:17



Ministero della Difesa



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ALLEGATO 1

INDICATORI DI PROCESSO, MONITORAGGIO E STANDARD DI RISULTATO



Obiettivo Generale

L'Associazione della Croce Rossa Italiana garantisce il funzionamento e l'operatività del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché la continuità delle loro attività in ausilio alle Forze armate e di concorso agli impieghi di protezione civile e comunque in continuità con le attività previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

In tale ambito è coinvolta la seguente attività di pubblico interesse di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012:

"g) svolge attività ausiliaria delle Forze armate in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, secondo le regole determinate dal movimento."

Obiettivo Specifico

L'Associazione, nell'ambito dell'obiettivo generale, persegue -attraverso i Corpi ausiliari alle Forze armate- i seguenti obiettivi specifici:

Corpo Militare Volontario

Le principali attività possono essere così di seguito descritte:

- gestione ordinaria del personale militare volontario e dei militari in congedo iscritti nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle Forze armate, delle infrastrutture in uso, dei materiali -ivi compresi quelli informatici- e degli automezzi in dotazione;
- attività di mantenimento della capacità operativa per l'impiego delle proprie risorse, per fronteggiare situazioni di emergenza, anche in ausilio al Dipartimento della Protezione Civile;
- gestione, manutenzione e ammodernamento delle dotazioni campali, degli automezzi e delle infrastrutture;
- impieghi operativi e concorsi vari a favore delle Forze armate., in Italia e all'estero, prevalentemente mediante la fornitura di assetti sanitari, supporto nelle attività di D.O.B. (disinnesco ordigni residuati bellici) e di difesa nucleare, biologica, chimica o radiologica;
- formazione e addestramento del personale, anche in collaborazione con le Forze armate;
- impieghi operativi e concorsi vari a favore dell'Associazione;
- corsi a favore del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato o di altri enti;
- addestramento, specializzazioni ed esercitazioni;
- attività promozionale per l'arruolamento nel Corpo.

Corpo delle Infermiere Volontarie (II.VV.)

Le principali attività possono essere così di seguito descritte:

- gestione ordinaria delle II.VV. e delle II.VV. in riserva nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle Forze armate, delle infrastrutture in uso, dei materiali -ivi compresi quelli informatici- e degli automezzi in dotazione;
- attività di mantenimento della capacità operativa di impiego delle proprie risorse, per fronteggiare situazioni di emergenza, anche in ausilio al Dipartimento della Protezione Civile;
- addestramento, specializzazioni ed esercitazioni;
- impieghi operativi e concorsi vari a favore della C.R.I.;
- corsi a favore del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e di altri enti;
- attività assistenziali a favore delle fasce più vulnerabili;
- attività promozionale per l'arruolamento nel Corpo.



Indicatori di processo

Gli indicatori di seguito elencati dovranno essere utilizzati per la redazione del rapporto tecnico e di verifica dei Corpi ausiliari alle Forze armate dei due Corpi ausiliari:

➤ Area Organizzativa

- Personale impiegato per la gestione ordinaria del personale iscritto nei vari ruoli per le attività ausiliarie alle Forze armate, per i servizi di supporto e strumentali, per la gestione e organizzazione delle infrastrutture in uso, dei materiali -ivi compreso quelli informatici- e degli automezzi in dotazione.
- Infrastrutture, attrezzature, mezzi e logistica disponibili per svolgimento delle attività.

➤ Area Operativa

- Numero di attività operative, effettuate in Italia e all'estero, nei confronti di Forze armate, protezione civile, ambito C.R.I. e altri enti, ivi comprese le attività di supporto sanitario per gli interventi D.O.B..
- Numero, tipologia e durata di missioni in relazione all'esigenza del momento rappresentata dal Comando Operativo di Vertice Interforze.

➤ Area Formativa

- Numero di attività formative e di specializzazione interne ed esterne effettuate (coinvolgimento di medici, infermieri, infermiere volontarie in qualità di personale docente ed istruttorie):
 - corsi BLS (*Basic Life Support*);
 - corsi BLSD (*Basic Life Support - early Defibrillation*);
 - corsi Primo Soccorso;
 - corsi DIU (*Diritto internazionale umanitario*);
 - corsi TCCC (*Tactical Combat Casualty Care*);
 - corsi Medevac (*Medical evacuation*).

➤ Area Addestrativa

- Numero di attività addestrative effettuate in termini di coinvolgimento di medici, infermieri, infermiere volontarie, aiutanti di sanità ed ambulanze sul territorio nazionale:
 - lezioni di tiro;
 - attività addestrativa in poligono (campi d'arma, campagna tattica ecc...);
 - attività esercitativa di fuoco;
 - prove di efficienza operativa;
 - attività aviolancistica;
 - esercitazioni di Forza armata o congiunte con altro personale anche estero;
 - visite di incorporamento e/o profilassi vaccinale.

Monitoraggio e Standard di risultato

L'Associazione della Croce Rossa Italiana si impegna a trasmettere al Ministero della difesa un unico rapporto finale tecnico e di verifica entro 60 giorni dalla scadenza della Convenzione. Il rapporto conterrà la rendicontazione puntuale delle principali attività svolte da parte dei Corpi Ausiliari alle Forze armate, al fine di garantire il corretto monitoraggio degli indicatori di processo e il rispetto degli *standard* di risultato. Il rapporto tecnico e di verifica dovrà contenere appositi quadri sinottici per ciascun indicatore di processo sopra individuato. Inoltre dovrà riportare eventuali attività straordinarie emerse nel periodo di riferimento e/o criticità riscontrate. Lo *standard* di risultato prevede che sia assicurata una gestione continuativa su base annuale delle attività sopra individuate e -nei casi segnalati da parte del Ministero della difesa- l'attivazione immediata dei Corpi ausiliari per le operazioni a supporto delle Forze armate.